



CORONAVIRUS - STRUMENTI UTILIZZABILI

SCHEMA AMMORTIZZATORI SOCIALI – COVID 19

Ammortizzatori utilizzabili in funzione dell'inquadramento aziendale:

CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria)	aziende industriali, cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal DPR 602/1970, imprese industriali e artigiane edili.
FIS (Fondo Integrazione Salariale)	Aziende del terziario con più di 5 dipendenti
FSBA (Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato)	Aziende Artigiane
CIGD (Cassa Integrazione in Deroga)	Tutte le aziende/dipendenti senza ammortizzatori: es aziende del terziario fino a 5 dip e lavoratori con anzianità inferiore a 90 giorni

Regole per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in funzione della zona:

a) ZONA ROSSA (Comuni di: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò)

Aziende con unità produttive in zona rossa e con unità produttive fuori dalla zona rossa solo per i lavoratori residenti in zona rossa impossibilitati a prestare attività lavorativa.

a1)CIGO	Non si applicano gli obblighi di comunicazione preventiva ai sindacati, verbale di accordo, tempi presentazione domanda entro 15 giorni dall'evento (previsti dall'art 14, 15 c. 2 e 30 c. 2 del Dlgs 148/2015)
----------------	---

EBITEN

Ente Bilaterale Nazionale del Terziario

Via Olivetti 7 – 26013 Crema (CR) - C.F. 91032910191 P.I. 01675380198

Tel: 0373 476054 – info@ebiten.it – www.ebiten.it



	<p>La durata non può essere superiore a 3 mesi e può decorrere dal 23 febbraio. I lavoratori devono risultare in forza alla data del 23/02.</p> <p>La domanda di CIGO deve essere presentata accedendo al portale INPS entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, con la nuova causale denominata "Emergenza COVID-19".</p> <p>Non deve essere valutato il requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.</p> <p>Per la particolare situazione di emergenza nei territori interessati, in caso di richiesta da parte dell'azienda, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro produca la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa di cui all'allegato n. 2 della circolare n. 197/2015,.</p> <p>Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista (articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015)</p>
a2)FIS	<p>E' possibile la prestazione di assegno ordinario FIS, in deroga alla disciplina ordinaria, anche per le aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti (anziché 15 dipendenti come ordinariamente previsto).</p> <p>Non si applicano gli obblighi di comunicazione preventiva ai sindacati, verbale di accordo, tempi presentazione domanda entro 15 giorni dall'evento (previsti dall'art 14, 15 c. 2 e 30 c. 2 del Dlgs 148/2015)</p> <p>La durata non può essere superiore a 3 mesi e può decorrere dal 23 febbraio. I lavoratori devono risultare in forza alla data del 23/02.</p> <p>La domanda di FIS deve essere presentata accedendo al portale INPS entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, con la nuova causale denominata "Emergenza COVID-19".</p> <p>Non deve essere valutato il requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.</p> <p>Per la particolare situazione di emergenza nei territori interessati, in caso di richiesta da parte dell'azienda, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro produca la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa di cui all'allegato n. 2 della circolare n. 197/2015,.</p> <p>Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista (articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015)</p>

EBITEN

Ente Bilaterale Nazionale del Terziario

Via Olivetti 7 – 26013 Crema (CR) - C.F. 91032910191 P.I. 01675380198

Tel: 0373 476054 – info@ebiten.it – www.ebiten.it



a3)FSBA	<p>Introdotta specifico intervento (Accordo Interconfederale del 26 febbraio 2020) di 20 settimane nell'arco del biennio mobile (100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni), connesso alla sospensione dell'attività aziendale determinata da "CORONAVIRUS", per le aziende artigiane di tutto il territorio nazionale.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- Causale intervento COVID-19 – CORONAVIRUS- Utilizzo di apposito modello tipo di Accordo Sindacale, con possibile sottoscrizione anche in modalità telematica;- La durata singola non può superare il mese di calendario. La validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020;- possibilità di sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all'inizio della effettiva sospensione, ferma restando la validità temporale complessiva indicata al punto precedente;- sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020;- solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 - CORONAVIRUS, sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.
a4)CIGD	<p>Le aziende ed i lavoratori della ZONA ROSSA del settore privato, compreso quello agricolo, senza copertura CIGO, FIS o FSBA, possono presentare domanda di CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA.</p> <p>La durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.</p> <p>Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.</p> <p>La prestazione è concessa con decreto delle Regioni interessate. Pertanto, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.</p> <p>Non è necessario il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro pari a 90 giorni.</p>

EBITEN

Ente Bilaterale Nazionale del Terziario

Via Olivetti 7 – 26013 Crema (CR) - C.F. 91032910191 P.I. 01675380198

Tel: 0373 476054 – info@ebiten.it – www.ebiten.it



b) ZONA GIALLA (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto)

b1)CIGO	<p>Possibile presentare domanda CIGO per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>La domanda si presenta con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.</p> <p>La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione.</p> <p>I datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza di modalità e termini di informazione e consultazione sindacale e, nonché di presentazione della domanda (art 14,15 comma 2 e 30 comma 2 del D.Lgs. 148/2015), fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.</p> <p>I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>I lavoratori non devono essere in possesso del requisito di anzianità di 90 giorni previsto dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. 148/2015</p>
b2)FIS	<p>Possibile presentare domanda di assegno ordinario FIS per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>La domanda si presenta con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.</p> <p>La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione.</p> <p>I datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza di modalità e termini di informazione e consultazione sindacale e, nonché di presentazione della domanda (art 14,15 comma 2 e 30 comma 2 del D.Lgs. 148/2015), fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.</p>

EBITEN

Ente Bilaterale Nazionale del Terziario

Via Olivetti 7 – 26013 Crema (CR) - C.F. 91032910191 P.I. 01675380198

Tel: 0373 476054 – info@ebiten.it – www.ebiten.it



	<p>L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.</p> <p>Il trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.</p> <p>I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>I lavoratori non devono essere in possesso del requisito di anzianità di 90 giorni previsto dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. 148/2015</p>
b3)FSBA	<p>Introdotta specifico intervento (Accordo Interconfederale del 26 febbraio 2020) di 20 settimane nell'arco del biennio mobile (100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni), connesso alla sospensione dell'attività aziendale determinata da "CORONAVIRUS", per le aziende artigiane di tutto il territorio nazionale.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- Causale intervento COVID-19 – CORONAVIRUS- Utilizzo di apposito modello tipo di Accordo Sindacale, con possibile sottoscrizione anche in modalità telematica;- La durata singola non può superare il mese di calendario. La validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020;- possibilità di sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all'inizio della effettiva sospensione, ferma restando la validità temporale complessiva indicata al punto precedente;- sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020;- solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 - CORONAVIRUS, sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.
b4)CIGD	<p>Le aziende ed i lavoratori della ZONA GIALLA del settore privato, compreso quello agricolo, senza copertura CIGO, FIS o FSBA, possono presentare domanda di CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA.</p>

EBITEN

Ente Bilaterale Nazionale del Terziario

Via Olivetti 7 – 26013 Crema (CR) - C.F. 91032910191 P.I. 01675380198

Tel: 0373 476054 – info@ebiten.it – www.ebiten.it



	<p>La durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 1 mese a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.</p> <p>Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.</p> <p>La prestazione è concessa con decreto delle Regioni interessate. Pertanto, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.</p>
--	---

C) RESTO D'ITALIA

c1)CIGO	<p>Possibile presentare domanda CIGO per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>La domanda si presenta con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.</p> <p>La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione.</p> <p>I datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza di modalità e termini di informazione e consultazione sindacale e, nonché di presentazione della domanda (art 14,15 comma 2 e 30 comma 2 del D.Lgs. 148/2015), fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.</p> <p>I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>I lavoratori non devono essere in possesso del requisito di anzianità di 90 giorni previsto dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. 148/2015</p>
c2)FIS	<p>Possibile presentare domanda di assegno ordinario FIS per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>La domanda si presenta con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.</p> <p>La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione.</p> <p>I datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza di modalità e termini di</p>

EBITEN

Ente Bilaterale Nazionale del Terziario

Via Olivetti 7 – 26013 Crema (CR) - C.F. 91032910191 P.I. 01675380198

Tel: 0373 476054 – info@ebiten.it – www.ebiten.it



	<p>informazione e consultazione sindacale e, nonché di presentazione della domanda (art 14,15 comma 2 e 30 comma 2 del D.Lgs. 148/2015), fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.</p> <p>L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.</p> <p>Il trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.</p> <p>I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>I lavoratori non devono essere in possesso del requisito di anzianità di 90 giorni previsto dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. 148/2015</p>
c3)FSBA	<p>Introdotta specifico intervento (Accordo Interconfederale del 26 febbraio 2020) di 20 settimane nell'arco del biennio mobile (100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni), connesso alla sospensione dell'attività aziendale determinata da "CORONAVIRUS", per le aziende artigiane di tutto il territorio nazionale.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- Causale intervento COVID-19 – CORONAVIRUS- Utilizzo di apposito modello tipo di Accordo Sindacale, con possibile sottoscrizione anche in modalità telematica;- La durata singola non può superare il mese di calendario. La validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020;- possibilità di sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all'inizio della effettiva sospensione, ferma restando la validità temporale complessiva indicata al punto precedente;- sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020;- solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 - CORONAVIRUS, sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.

EBITEN

Ente Bilaterale Nazionale del Terziario

Via Olivetti 7 – 26013 Crema (CR) - C.F. 91032910191 P.I. 01675380198

Tel: 0373 476054 – info@ebiten.it – www.ebiten.it



<p>c4)CIGD</p>	<p>Le aziende ed i lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, senza copertura CIGO, FIS o FSBA, possono presentare domanda di CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>L'intervento è concesso previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.</p> <p>La durata massima della sospensione del rapporto di lavoro è di 9 settimane a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, limitatamente ai lavoratori già in forza alla medesima data.</p> <p>Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.</p> <p>La prestazione è concessa con decreto delle Regioni interessate. Pertanto, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.</p>
----------------	--

EBITEN

Ente Bilaterale Nazionale del Terziario

Via Olivetti 7 – 26013 Crema (CR) - C.F. 91032910191 P.I. 01675380198

Tel: 0373 476054 – info@ebiten.it – www.ebiten.it